

AVVISO PUBBLICO

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il decreto ministeriale 08 febbraio 2016, n. 3536, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 27 agosto 2015 di approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- il Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8314 del 20 novembre 2015;
- la Delibera n. 4 del 18 gennaio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8314 del 20 novembre 2015;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di preso atto dell'avvenuta approvazione del PSR 2014/2020;
- il decreto ministeriale 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura»;

Ritenuta necessaria l'implementazione di un sistema di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali, finalizzato a accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

1) Amministrazione aggiudicatrice

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020
Cittadella Regionale – Località Germaneto – Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) Oggetto del bando

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con quanto previsto in particolare nel Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» e contenuto nella Misura 2 del Programma - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole - intende selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura. A tal fine rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura.



UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



3) Disciplinare

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative e Procedurali” relative ai requisiti e ai parametri di valutazione, nonché al Modello A allegato al presente avviso pubblico.

4) Scadenza

Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento per il presente avviso è fissato al 9 settembre 2016. Per gli anni successivi i termini della presentazione, nel rispetto di quanto disciplinato nelle disposizioni allegate al presente avviso, si intenderanno automaticamente riaperti con cadenza annuale a far data dal 1° marzo di ogni anno e per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del corrispondente avviso pubblico sul sito www.calabriapsr.it. Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari procederà, ad istruire le domande pervenute, secondo quanto stabilito nelle disposizioni procedurali ed attuative allegate al presente avviso. Conseguentemente l'Amministrazione procederà all'aggiornamento in via informatica, del Registro Unico degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura entro 30 giorni dalla data del riconoscimento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA DIPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI

(1) FINALITÀ

Il presente avviso pubblico definisce le disposizioni attuative e procedurali per ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza aziendale in agricoltura.

(2) OBIETTIVI

La Regione Calabria in recepimento del Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2016 intende selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura riconosciuti ai sensi del relativo art. 5, e destinati a fornire servizi a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali con l'obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell'ambito dell'obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese.

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

L'erogazione dei servizi di consulenza viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

- a) i servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori devono essere correlati con almeno uno dei seguenti elementi:**
 1. gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
 2. le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento,
 3. le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della FA 2A e 2B volti allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
 4. i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

5. i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
6. le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
7. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
4. lo sviluppo di filiere corte;
5. l'agricoltura biologica;
6. gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

b) i servizi di consulenza prestati a possessori di superfici forestali, vertono, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
2. le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
3. le questioni inerenti le tecnologie silvicole e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

c) i servizi di consulenza prestati alle PMI delle aree rurali possono vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa ed in particolare:

1. sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
2. sulla competitività e produttività aziendale;
3. sull'accesso ai mercati e filiere corte.

(3) DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

- a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
- c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

(4) SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016, gli organismi che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano

di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati; possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

(5) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui sopra, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;
- b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - i. essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - ii. avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - iii. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Tutti i consulenti dovranno svolgere obbligatoriamente, con periodicità almeno triennale, attività di aggiornamento professionale negli relativi ambiti di consulenza. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Tali attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- i. a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- ii. b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- iii. c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dal capitolo A.1 del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 27.08.2015 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

I requisiti saranno valutati sulla base della documentazione prodotta attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso pubblico ed effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

(6) MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che implichi la stipula di un protocollo o contratto tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario del servizio, la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Nel contratto, o protocollo di consulenza, fra l'altro, devono essere indicati:

1. gli obiettivi generali da raggiungere;
2. il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;

3. il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per la attestazione delle attività svolte;
4. i risultati attesi;
5. ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
6. il costo del servizio e le modalità di pagamento;
7. le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza.

Al termine della consulenza, l'organismo redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale della fase ex-ante, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.

(7) INCOMPATIBILITÀ E SEPARATEZZA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016 l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, di cui alla circolare ministeriale n. 2306 del 13 giugno 2016.

I soggetti richiedenti non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, nelle seguenti situazioni di incompatibilità:

1) per il soggetto erogatore del servizio:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di controllo e certificazione delle aziende agricole, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità;

2) per il personale tecnico utilizzato:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola beneficiaria dell'aiuto;
- rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
- promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;
- esecuzione di attività di controllo su atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.

Devono operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio dell'attività di consulenza aziendale, senza possibilità di delegare la stessa – in tutto o in parte – a soggetti terzi.

Inoltre, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle società che presentato domanda di accreditamento ai fini del presente bando:

- non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di riconoscimento di organismo erogatore di servizi di consulenza agricola e forestale, formulata esclusivamente sull'apposito modello di dichiarazione allegato all'avviso pubblico, deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo Posta con raccomandata A.R. entro e non oltre il **9 settembre 2016**. Per gli anni successivi il termine dei 45 giorni decorrerà a far data dal 1° marzo di ogni anno.

Il richiedente dovrà provvedere ad apporre sulla busta la dicitura:

“Avviso pubblico per il Riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale”

Le domande devono essere indirizzate alla **Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 - Cittadella Regionale, Viale Europa Loc. “Germaneto” 88100 Catanzaro.**

Le domande presentate oltre i termini previsti nonché quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del avviso pubblico non saranno esaminate e saranno dichiarate irricevibili. Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, se compilate utilizzando i moduli previsti e corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nelle presenti disposizioni.

La domanda ed i relativi allegati, pena la non ricevibilità, dovranno essere sottoscritti dal richiedente secondo la normativa vigente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e nel caso è necessario allegare la relativa procura.

L'avviso pubblico e la modulistica saranno disponibili dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet: www.calabriapsr.it.

(9) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Pena la nullità della domanda, per partecipare al avviso pubblico, dovrà essere fornita la documentazione elencata nei punti seguenti:

1. Modello A: domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato all'avviso pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Curricula del Personale tecnico dei componenti lo staff tecnico debitamente sottoscritti corredate da relativa fotocopia del documento di identità;
3. Allegato 1: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'iscrizione ad Albi o Collegi professionali (per ogni consulente) o:
 - Attestazione dell'organismo di consulenza comprovante l'esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza o,
 - Attestato di frequenza (con profitto), per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi stabiliti dal D.M. del 3 febbraio 2016;
4. Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigente del soggetto richiedente;
5. Allegato 2: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di Partita IVA (per ogni consulente) o, in caso di società, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
6. Allegato 3: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità (per ogni consulente):
 - a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Decreto Legislativo, n. 163 del 2006 e s.m.i;

- b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici;
7. Allegato 4: certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante di essere in regola con gli adempimenti contributivi in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale e con applicazione del CCNL (per ogni consulente).
8. Allegato 5: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che l'organismo di consulenza e le persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente all'interno di esso non svolgono alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016;
9. Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, l'applicazione dei criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.

Tutte le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere corredate, pena nullità, da copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

(10) ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'istruttoria della domande sarà realizzata da una Commissione nominata all'interno del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con apposito atto. L'istruttoria riguarderà contestualmente la ricevibilità, l'ammissibilità e la valutazione.

1. Ricevibilità

Le domande di riconoscimento pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- ✓ il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- ✓ la regolarità e la completezza della documentazione richiesta delle presenti disposizioni attuative e procedurali.

Il mancato rispetto di uno solo degli elementi di ricevibilità di cui ai punti precedenti comporterà l'esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di riconoscimento.

2. Ammissibilità

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità. Quest'ultima sarà finalizzata a verificare che i soggetti richiedenti il riconoscimento posseggano i seguenti requisiti così come dettagliati nelle disposizioni attuative e procedurali del presente avviso pubblico.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ammissione e conseguente archiviazione della domanda.

3. Valutazione

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità, la Commissione di Valutazione preposta predisporrà l'elenco provvisorio degli organismi ammessi. Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che

diverrà parte integrante del complessivo verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente. La Commissione formulerà, quindi, la proposta di Elenco dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale, nonché l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione.

Il suddetto Elenco di soggetti erogatori dei servizi di consulenza agricola e forestale nonché l'elenco delle domande escluse sarà approvato con Decreto Dirigenziale e pubblicato sul sito www.calabriapsr.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento.

Tutti gli interessati, entro 15 giorni, dalla data di pubblicazione dell'Elenco provvisorio, potranno richiedere al "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" il riesame della domanda.

Nei successivi 15 giorni, dopo aver riesaminato eventuali ricorsi, il Dipartimento approverà con apposito Decreto Dirigenziale l'Elenco definitivo delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sul sito ufficiale di cui sopra.

La pubblicazione dell'Elenco definitivo sul sito web assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'avvenuto riconoscimento e della motivazione dell'eventuale esclusione.

L'elenco verrà aggiornato a seguito dell'istruttoria annuale delle domande *medio tempore* pervenute.

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari dopo aver provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza, entro 30 giorni aggiornerà in via informatica il Registro unico nazionale secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome.

Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, saranno pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

(11) CONTROLLI

Una percentuale non inferiore al 5% dei soggetti riconosciuti sarà sottoposto al controllo teso a verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di ammissibilità. Oggetto del controllo saranno, inoltre, la verifica della qualità delle prestazioni rese ai beneficiari della consulenza aziendale e l'eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità.

(12) REVOCHE

I soggetti riconosciuti che a seguito dei controlli risulta non abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità saranno revocati. Saranno, inoltre, revocati i soggetti che non soddisfano qualitativamente i propri assistiti e per i quali sono insorti condizioni di incompatibilità.

(13) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante



UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



richiesta inviata con lettera raccomandata al Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari al seguente indirizzo: Viale Europa "Cittadella Regionale", 88100 Catanzaro (CZ). Titolare del trattamento è il Sig. Italo Jiritano -

I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Titolare.

(14) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Allegati:

- MODELLO A
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 3
- ALLEGATO 4
- ALLEGATO 5
- ALLEGATO 6